

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 20/02/2009 modificato con deliberazione di c.c. n. 30 del 27/06/2017, n. 19 del 30/03/2018 e n⁵ del 23/04/2021

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

INDICE

Capo I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – Finalità delle norme

Art. 2 - Competenze del servizio

Art. 3 – Responsabilità

Capo II – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 4 – Denuncia dei decessi

Art. 5 – Denuncia dei decessi accidentali o delittuosi

Art. 6 – Denuncia della causa di morte

Art. 7 – Comunicazione decessi dovuti a reati

Art. 8 – Rinvenimento di cadavere o resti mortali

Art. 9 – Medico necroscopo

Capo III – AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO

Art. 10 – Autorizzazione alla sepoltura

Art. 11 – Nulla osta dell’Autorità Giudiziaria

Art. 12 – Nati morti e prodotti del concepimento

Capo IV – OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 13 – Periodo di osservazione

Art. 14 – Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente

Art. 15 – Periodo di osservazione nei casi morte per malattia infettivo-diffusiva o per avanzato stato di putrefazione.

Art. 16 – Disposizione della salma durante il periodo di osservazione

Art. 17 – Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività

Art. 18 – Obitorio

Art. 19 – Deposito di osservazione e camera mortuaria

Art. 20 - Trasporto di salme al deposito di osservazione

Art. 21 – Servizio di sorveglianza durante il periodo di osservazione

Capo V – TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 22 - Modalità di trasporto e percorsi

Art. 23 – Trasporti funebri

Art. 24 - Servizio di trasporto

Art. 25 – Orario dei trasporti

Art. 26 – Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettivo-diffusive o portatrici di radioattività

Art. 27 – Conservazione del cadavere

Art. 28 – Autorizzazione al trasporto

Art. 29 – Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune

Art. 30 – Trasporto salma ad altro Comune o da altro Comune.

Art. 31 - Trasporti all'estero o dall'estero

Art. 32 – Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettivo-diffusive

Art. 33 – Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri

Art. 34 – Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche

Art. 35 – Trasporto di ossa umane e di resti mortali

Art. 36 – Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione

Capo VI – CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

Art. 37 – Documenti di accompagnamento feretri al cimitero

Art. 38 – Ricevimento cadaveri, resti mortali e ceneri

Art. 39– Ammissione nei cimiteri delle frazioni o del Capoluogo

Art. 40 - Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni

Art. 41 – Consegna registro al Comune.

Art. 42 – Divieto di riapertura del feretro

Capo VII – SEPOLTURA DI CADAVERI

Art. 43 – Riscontro diagnostico – Rilascio cadaveri a scopo di studio – Prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico, autopsie, trattamento per la conservazione del cadavere– *Deposizione del cadavere nel feretro*

Art. 45 – Obbligo del feretro individuale

Art. 46 – Caratteristiche feretri per inumazioni

Art. 47 – Divieto di uso di materiale non biodegradabile

Art. 48 – Estensione e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni

Art. 49 – Caratteristiche feretri per tumulazione e per trasporto fuori dal Comune.

Art. 50 – Feretri speciali per trasporto di salma in altro Comune

Art. 51 – Chiusura del feretro per trasporto di salma in altro Comune.

Art. 52 – Fornitura gratuita dei feretri

Art. 53 - Piastrina di riconoscimento

Capo VIII – ASSETTO DEL CIMITERO

Art. 54 – Elenco cimiteri

Art. 55 – Disposizioni generali – Vigilanza Art. 56 - Reparti speciali nel cimitero

Art. 57– Piano regolatore cimiteriale

Art. 58 – Disposizioni del piano regolatore cimiteriale

Capo IX – SISTEMI DI SEPOLTURA

Art. 59 – Inumazioni

Art. 60 – Scavatura e utilizzazione delle fosse

Art. 61 – Cippo

Art. 62 – Tumulazione

Capo X – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 63 – Esumazioni – Carattere

Art. 64 – Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie

Art. 65 – Salme non perfettamente mineralizzate

Art. 66 – Estumulazioni ordinarie

Art. 67 – Estumulazioni straordinarie

Art. 68 – Divieto di riduzione di salme estumulate

Art. 69 – Ossa provenienti da esumazioni ed estumulazioni Art. 70 – Sistemazione di resti mortali

Art. 71 – Oggetti da recuperare

Capo XI – NORME PER LA CREMAZIONE

Art. 72 – Cremazione

Art. 73 – Cremazione dei cadaveri

Art. 74 – Autorizzazione alla cremazione

Art. 75 – Cremazione di resti mortali e di ossa

Art. 76 – Modalità di conservazione delle ceneri

Art. 77 – Affidamento e dispersione delle ceneri

Art. 78 – Luoghi di dispersione delle ceneri

Art. 79 – Procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri

Art. 80 – Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri

Art. 81 – Ricevimento delle ceneri

Art. 82 – Senso comunitario della morte

Art. 83 – Registri cimiteriali

Art. 84 – Sanzioni amministrative

Capo XII – OSSARIO E CINERARIO COMUNE

Art. 85 – Ossario e Cinerario comune

Capo XIII – CONCESSIONI SPECIALI

Art. 86 – Durata e decorrenza della concessione

Art. 87 - Modalità di richiesta concessioni d'uso Art. 88 – Aveni diritto alla concessione

Art. 89 – Concessioni speciali gratuite

Art. 90 – Limitazione del diritto d'uso delle concessioni

Art. 91 – Decadenza della concessione

Art. 92 – Manutenzione sepolture

Art. 93 – Revoca delle concessioni

Art. 94 – Effetti della revoca delle concessioni

Art. 95 - Sepolture di famiglie e per collettività

Art. 96 – Recupero a favore del Comune

Art. 97 – Concessioni rilasciate anteriormente al D.P.R. 803/1975 Art. 98 - Soppressione di cimiteri

Capo XIV – SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI

Art. 99– Sepolcri privati fuori dai cimiteri – Norme applicabili

Art. 100 – Onoranze funebri particolari

Capo XV – SERVIZIO DEL CIMITERO – POLIZIA INTERNA

Art. 101 - Orario di apertura e custodia dei cimiteri Art. 102 – Lavori privati all'interno del cimitero

Art. 103 – Ingresso al cimitero

Art. 104 – Divieti speciali

Capo XVI – PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

Art. 105 – Compiti particolari del custode/addetto

Capo XVII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 106 – Trasgressioni – Accertamento – Sanzioni

Art. 107 – Stato di indigenza

Art. 108 – Rifiuti attività cimiteriali

Art. 109 – Ordinanze del Sindaco

Art. 110 – Norma di rinvio

Art. 111 – Abrogazione precedenti disposizioni

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1

(Finalità delle norme)

Le presenti norme hanno lo scopo di coordinare e disciplinare tutte le disposizioni inerenti il servizio necroscopico, di custodia e di polizia dei cimiteri comunali, in armonia con il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e di ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigente in materia.

Il presente regolamento disciplina altresì, al capo XI, la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri.

ART. 2

(Competenze del servizio)

Il servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri è di esclusiva competenza del Comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Sanitaria Locale, che si avvarrà, per lo scopo, del personale sanitario dell'A.S.L. competente di zona, dei medici necroscopi, del custode/addetto dei cimiteri, della Polizia Municipale e di ogni altro dipendente assegnato nella Pianta Organica del Comune, anche per quanto riguarda la manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria. Il Direttore Sanitario dell'A.S.L. competente per territorio vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 3

(Responsabilità)

Il Comune adotta le misure idonee a prevenire situazioni di pericolo a persone e cose all'interno dei cimiteri e non assume responsabilità per atti dannosi commessi da persone estranee al suo servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto nel Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che il fatto non rilevi penalmente.

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 4

(Denuncia dei decessi)

La denuncia di morte è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale dello Stato Civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto.

Essa viene fatta:

- da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto;

- da persona informata, se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto;
 - dal direttore o dal delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi. L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.
- All'atto della denuncia dovranno essere fornite all'Ufficiale dello Stato Civile tutte le indicazioni stabilite dall'art.73 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.

ART. 5
(Denuncia decessi accidentali o delittuosi)

Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informare l'autorità di pubblica sicurezza o l'autorità municipale, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che potrebbero giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

ART. 6
(Denuncia della causa di morte)

Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 3 e 4, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco la causa della morte, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.

Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

Sono comunque tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art.100 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n.185.

Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Copia della scheda di morte deve essere inviata entro trenta giorni, dal Comune ove e' avvenuto il decesso alla A.S.L. nel cui territorio detto comune è ricompreso.

ART. 7
(Comunicazione decessi dovuti a reati)

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art.365 del Codice Penale, ove nella scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediatamente comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

ART. 8
(Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali)

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'A.S.L. competente per territorio.

Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'A.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Per la sepoltura nel cimitero dello stesso materiale è necessaria l'autorizzazione del Sindaco di cui al successivo art.9.

Nel caso di morte di una o più persone senza che sia possibile rinvenirne o riconoscerne i cadaveri, il Procuratore della Repubblica redige processo verbale dell'accaduto. L'atto di morte viene formato con la procedura di rettificazione sulla base del decreto emesso dal tribunale, ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. 3.11.2000, n. 396.

ART. 9
(Medico necroscopo)

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da sanitari nominati dall'A.S.L. competente di zona.

La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 285/90 e dal Decreto del Ministero della Salute del 11.04.2008, e comunque non dopo le trenta ore.

CAPO III AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO

ART. 10
(Autorizzazione alla sepoltura)

L'autorizzazione alla sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art.74 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, dall'Ufficiale dello Stato Civile.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art.5 del D.P.R. n.285/90.

ART. 11
(Nulla osta dell'Autorità Giudiziaria)

L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 396/2000.

ART. 12
(Nati morti e prodotti del concepimento)

Per i nati morti, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dalla A.S.L..

A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento al Competente Servizio dell'A.S.L., accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO IV OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 13

(Periodo di osservazione)

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante le modalità previste e disciplinate dal 1^a comma dell'art. 8 del D.P.R. n. 285/90.

ART. 14

(Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente)

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8 del D.P.R. n. 285/90.

ART. 15

(Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettivo-diffusiva o per avanzato stato di putrefazione)

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Direttore Sanitario dell'A.S.L. o suo delegato, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

ART. 16

(Disposizione della salma durante il periodo di osservazione)

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Nel caso di decessi per malattia infettivo-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il Direttore Sanitario dell'A.S.L. o suo delegato adotta le misure cautelative necessarie.

ART. 17

(Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività)

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal servizio della A.S.L., in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art.100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

ART. 18

(Obitorio)

Il Comune di Castellina in Chianti non disponendo di nessun obitorio si avvarrà delle strutture esistenti negli ospedali limitrofi.

ART. 19
(Deposito di osservazione e camera mortuaria)

Durante il periodo di osservazione, le salme possono essere tenute nell'abitazione e vegliate a cura della famiglia.

L'osservazione del cadavere verrà effettuata nell'idoneo locale individuato all'interno del cimitero del Capoluogo e in esso si dovranno ricevere, per il prescritto periodo di osservazione, le salme delle persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento. Tale locale fungerà anche da camera mortuaria.
- d)

ART. 20
(Trasporto salme al deposito di osservazione)

Il trasporto delle salme al deposito di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ART. 21
(Servizio di sorveglianza durante il periodo di osservazione)

E' permesso ai parenti e a chi ne assume le veci di assistere le salme, anche al fine di rilevare eventuali manifestazioni in vita.

CAPO V TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 22
(Modalità del trasporto e percorsi)

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. Legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza.

In ogni altro caso e' vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Il Responsabile del Servizio prenderà accordi con il comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti atti a favorire il regolare e ordinato svolgimento del corteo.

Il Direttore della U.O. di Igiene Pubblica della A.S.L. o suo delegato vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

ART. 23
(Trasporti funebri)

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 285/90. In ogni caso il trasporto funebre deve essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

ART. 24
(Servizio di trasporto)

Il servizio di trasporto sarà effettuato da imprese funebri o da Enti o privati appositamente autorizzati.

ART. 25
(Orario dei trasporti)

La sepoltura delle salme sarà effettuata tutti i giorni.

I trasporti funebri sono effettuati nelle ore antimeridiane, dalle ore 9,00 alle ore 12,00; nelle ore pomeridiane dalle 14,30 alle 16,30 nel periodo Ottobre – Marzo, dalle ore 15,00 alle 18,30 nel periodo Aprile - Settembre.

ART. 26
(Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettivo-diffusive o portatrici di radioattività)

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive di cui all'elenco del Ministero della Sanità, si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 del DPR 285/90; se dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Direttore Sanitario o suo delegato impartirà le misure protettive per il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma, al fine di evitare la contaminazione ambientale

ART. 27
(Conservazione del cadavere)

Per il trasporto delle salme ad altro Comune o all'estero, o viceversa, nei mesi da aprile a settembre compreso, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo. Tale trattamento è eseguito da personale designato dall'A.S.L. dopo che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione.

Negli altri mesi dell'anno la prescrizione di cui sopra si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

ART. 28
(Autorizzazione al trasporto)

L'incaricato del trasporto di una salma deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso, la quale deve essere consegnata al custode/addetto del cimitero, unitamente al permesso di seppellimento.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione anzidetta deve rimanere in consegna al vettore.

L'autorizzazione al trasporto non viene rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso nei seguenti casi:

- a) trasporto di prodotti abortivi di cui all'art. 72 del DPR 285/90 per cui è competente l'A.S.L.
- b) trasporto di cadaveri per decessi sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati, in cui è competente la Pubblica Autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato).

ART. 29
(Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune)

Il trasporto di una salma entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero, o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco, secondo le prescrizioni stabilite negli articoli da 33 a 39 del presente Regolamento.

L'autorizzazione è comunicata al Sindaco del Comune dove deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi, per il tributo di speciali onoranze, tale autorizzazione dovrà essere comunicata anche ai Sindaci di questi comuni.

ART. 30
(Trasporto salma ad altro Comune o da altro Comune)

L'autorizzazione al trasporto di salma è rilasciata, previa domanda dei familiari interessati o dell'impresa funebre incaricata del trasporto, sulla base dei seguenti documenti:

- a) permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile;
- b) certificato dell'avvenuta iniezione conservativa, qualora necessaria;
- c) nel caso che la morte sia avvenuta per malattia infettiva o diffusiva o la salma sia stata trattata di recente con terapia con radionuclidi, dovrà essere presentato il certificato con la indicazione delle prescrizioni rilasciato dal Direttore Sanitario dell'A.S.L. o suo delegato;
- d) dichiarazione redatta, ai sensi degli art. 47 e 51 del presente regolamento, dall'Impresa Funebre incaricata del trasporto.
- e)

ART. 31
(Trasporti all'estero o dall'estero)

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo

caso si applicano le prescrizioni di cui all'art.27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli art. 28 e 29 dello stesso D.P.R.

In entrambi i casi per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art.25 del Decreto precitato.

ART. 32
**(Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute
per malattie infettivo-diffusive)**

Per i morti di malattie infettivo-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente art. 28 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, prevista dall'art. 49 del presente regolamento, seguendo le prescrizioni degli articoli 44 e 26 del presente Regolamento.

ART. 33
(Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri)

Il trasporto di una salma dal Comune di Castellina in Chianti ad altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un unico provvedimento dal Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di una salma dal Comune di Castellina in Chianti ad altro Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente articolo 28. Per quanto riguarda la cremazione si rinvia al Capo XI del presente regolamento.

ART. 34
(Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche)

Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si seguono le norme disciplinate dall'art.35 del D.P.R. 285/90.

ART.35
(Trasporto di ossa umane e di resti mortali)

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme e può essere eseguito anche dai familiari richiedenti con mezzi propri, senza ricorso ai carri funebri.

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco previa domanda dei familiari interessati o dall'impresa funebre incaricata del trasporto.

L'autorizzazione è rilasciata sulla base dei seguenti documenti:

- a) copia del permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile;
- b) dichiarazione dei familiari o dell'Impresa funebre incaricata del trasporto con il quale si attesti, assumendone piena responsabilità ad ogni effetto di legge, che per le operazioni di incassatura dei resti mortali sono state osservate le vigenti prescrizioni di legge e le disposizioni di cui al presente regolamento.

L'autorizzazione è comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Le ossa umane e i resti mortali debbono essere in ogni caso raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm.0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà portare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

ART. 36
(Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione)

Nei casi di cui all'art. 19 c.2, su richiesta scritta di un familiare, il Sindaco può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel Comune dal locale di osservazione, di cui all'art. 12 del D.P.R. 285/1990, all'ultima abitazione, affinché in quel luogo siano rese onoranza funebri.

Il trasporto può avere luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del competente Direttore Sanitario della A.S.L. o suo delegato.

CAPO VI CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

ART. 37
(Documenti d'accompagnamento feretri al cimitero)

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato se non sia accompagnato:

- a) dal permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile;
- b) dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco;
- c) dalla dichiarazione redatta, ai sensi degli articoli 30 e 51 del presente regolamento, dall'Impresa Funebre incaricata del trasporto.

Tali documenti dovranno essere ritirati dal custode/addetto del cimitero alla consegna di ogni feretro e conservati presso l'apposito ufficio del Comune.

ART. 38
(Ricevimento cadaveri, resti mortali e ceneri)

Nei Cimiteri devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) le salme delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) le salme delle persone morte fuori del territorio del Comune, ma eventi in esso, in vita, la residenza;
- c) le salme delle persone morte fuori del territorio del Comune, ma che durante la loro vita hanno avuto in questo Comune la residenza anagrafica almeno per 10 anni consecutivi;
- d) le salme delle persone aventi coniuge/figlio già sepolto in un cimitero comunale, indipendentemente dalla loro ultima residenza;

- e) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del Comune stesso;
- f) non residenti nel Comune, solo in presenza di rapporto di parentela con residenti viventi nel Comune di Castellina in Chianti fino al 1° grado, in linea retta (I° grado in linea retta: genitori e figli) e II° grado in linea collaterale (fratelli e sorelle);
- g) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art.12 del presente regolamento;
- h) i resti mortali e ceneri delle persone sopra elencate.

Sono ricevute nei reparti speciali le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 56 del presente regolamento, salvo che non abbiano manifestato l'intenzione di essere sepolte in campo comune.

Per i seppellimenti di cui alle lettere c), d), e) ed f), gli interessati dovranno farne apposita documentata istanza all'Ufficio Affari Generali del Comune.

Potrà essere negata l'autorizzazione in caso di indisponibilità dei posti.

ART. 39

(Ammissione nei cimiteri delle frazioni o del Capoluogo)

Nei cimiteri delle frazioni o del Capoluogo sono accolte di norma le salme delle persone residenti nei rispettivi territori.

Compatibilmente con la disponibilità di aree, potrà essere autorizzato il seppellimento nei cimiteri delle frazioni, di salme di persone già residenti in detti territori o che hanno già sepolti, in detti cimiteri, membri della propria famiglia con i criteri di cui all'art. 38 lettera c) ed e) del presente regolamento.

ART. 40

(Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni)

Il custode/addetto, per ogni cadavere ricevuto, ritira i documenti di cui al precedente articolo 37; egli inoltre annota giornalmente sopra apposito registro:

- 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, il cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui al precedente art. 10, l'anno il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero di riconoscimento della sepoltura ed il numero d'ordine del permesso di seppellimento;
- 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con indicazione della sepoltura dove sono stati deposti;
- 3) le generalità, come sopra, delle persone le cui salme vengono cremate, con indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono trasportate o disperse, o il nome dell'affidatario con descrizione del luogo di residenza e dove verrà tenuta l'urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente e qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri o di resti mortali.

ART. 41

(Consegna registro al Comune)

Il registro, indicato al precedente articolo 40, deve essere presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo. Il registro deve essere consegnato all'inizio dell'anno al Comune, per essere conservato negli archivi.

ART. 42
(Divieto di riapertura del feretro)

Avvenuta la consegna del feretro al custode/addetto, non sarà più permesso di toglierne il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.

E' fatto altresì divieto di effettuare operazioni di apertura delle casse in legno per tagliare la cassa metallica, in caso di inumazione di cadaveri inseriti in doppia cassa, anche quando la medesima sia d'obbligo.

E' fatto obbligo agli operatori del settore di provvedere all'uso di casse metalliche che contengono quelle di legno, oppure di cassa interna in materiale biodegradabile (barriera) di cui al D.M. 1.2.1997 e al D.M. 9.7.2002 ogni volta che il feretro debba essere inumato nel cimitero di questo Comune e sia d'obbligo la doppia cassa.

CAPO VII SEPOLTURA DEI CADAVERI

ART. 43
(Riscontro diagnostico - Rilascio cadaveri a scopo di studio - Prelievo di parti di cadavere per Trapianto Terapeutico, Autopsie, Trattamento per la conservazione del cadavere)

Per il riscontro diagnostico sulle cause di morte, per il rilascio di cadaveri a scopo di studio, per il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e per le autopsie ed i trapianti per la conservazione dei cadaveri si fa rinvio agli articoli da 37 a 48 del D.P.R. n. 285/90, alle norme di detti articoli richiamate e ad ogni altra vigente in materia.

ART. 44
(Deposizione del cadavere nel feretro)

Il cadavere deve essere vestito preferibilmente con tessuti naturali o, quanto meno, avvolto in un lenzuolo.

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive o diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo le prescrizioni che all'uopo impartirà il Direttore Sanitario della A.S.L.o suo delegato.

ART. 45
(Obbligo del feretro individuale)

Ogni feretro non può contenere più di un cadavere.

Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa per la successiva sepoltura.

ART. 46
(Caratteristiche feretri per inumazioni)

I feretri da deporre nelle fosse ad inumazione devono essere di legno di essenza tenera al naturale e non trattato con poliesteri e simili e lo spessore delle tavole non può essere inferiore a 2 cm.

Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 cm. in 20 cm. ed assicurato con idoneo mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 cm. in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

Ogni cassa porterà il timbro, con indicazione della Ditta costruttrice e del fornitore.

Inoltre è prescritta la dichiarazione di conformità del feretro per il trasporto redatta dall'impresa funebre incaricata al trasporto, da consegnare al custode del Cimitero.

ART. 47

(Divieto di uso di materiale non biodegradabile)

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso, con decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

E' altresì vietato, per le inumazioni, l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

ART. 48

(Estensione e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni)

Le prescrizioni di cui ai precedenti articoli 46 e 47 si osservano anche quando il feretro debba essere trasportato, per la inumazione, in Comune distante meno di 100 chilometri e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre.

Le prescrizioni stesse, peraltro, non sono applicabili per i morti di malattie infettivo-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, i quali debbono essere deposti in casse aventi le caratteristiche di cui al seguente articolo 49.

ART. 49

(Caratteristiche feretri per tumulazione e per trasporto fuori del Comune)

Le salme destinate alla tumulazione od al trasporto all'estero o dall'estero o ad altro o da altro Comune, salvo quanto previsto nel primo comma del precedente art. 48, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo.

E specificatamente: per le inumazioni, la cassa metallica deve essere esterna a quella di legno, mentre invece, per le tumulazioni la cassa metallica può essere anche racchiusa da quella di legno.

Le caratteristiche dei feretri sono indicate all'art. 30 del D.P.R. n. 285/90.

ART. 50

(Feretri speciali per trasporto di salma in altro Comune)

Il Ministro della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune, l'uso per le casse di materiali diversi a quelli previsti dall'art. 30 del D.P.R. n.285/90, prescrivendo le

caratteristiche che esse devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

ART. 51
(Chiusura del feretro per trasporto di salma in altro comune)

La responsabilità del corretto confezionamento del feretro e della chiusura della salma nello stesso è ordinariamente demandata alla Imprese Funebri incaricate del trasporto.

A tal fine dette imprese dovranno sottoscrivere una apposita dichiarazione dalla quale risulti che per le operazioni di chiusura della salma e confezionamento del feretro sono state osservate le vigenti prescrizioni di legge (anche in merito ad eventuale trattamento conservativo della salma stessa) e che la cassa o le casse risultino conformi alle norme contenute nei precedenti articoli 46 e 49 del presente regolamento.

Tale dichiarazione deve essere allegata alla autorizzazione del Sindaco al trasporto del cadavere ed essere consegnata al custode/addetto del cimitero.

ART. 52
(Fornitura gratuita dei feretri)

E' a carico del Comune la spesa per la fornitura del feretro ed il trasporto funebre per le persone dichiarate indigenti, sempreché la salma debba essere inumata ed il trasporto funebre venga effettuato nella forma ordinaria più semplice.

ART. 53
(Piastrina di riconoscimento)

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impresso in modo indelebile, il cognome ed il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali dati certi

CAPO VIII ASSETTO DEL CIMITERO

ART. 54
(Elenco cimiteri)

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27/7/1934 n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri: Capoluogo, San Leonino, Sant'Agnese, Fonterutoli, Ricavo, Piazza, Sicelle, Cispiano, Santa Maria, Rencine, Pietrafitta, Lilliano, S.Quirico, Tregole, S.Niccolò.

ART. 55
(Disposizioni generali - Vigilanza)

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui art. 102 e 105 del D.P.R. 285/90.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede in economia con propri mezzi e personale.

Le operazioni di inumazione, tumulazione di salme, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, nonché di esumazione e estumulazione ordinarie, di resti, di ceneri, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Il Direttore Sanitario dell'A.S.L. o suo delegato controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 56
(Reparti speciali nel cimitero)

Nell'interno del cimitero e' possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale.

Reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

All'interno del Cimitero comunale può essere individuata una apposita area per il seppellimento di salme di religione diversa da quella cristiana, che verrà utilizzata a richiesta dei familiari del defunto.

Può essere altresì individuata all'interno del Cimitero del Capoluogo un'area destinata allo spargimento delle ceneri.

ART. 57
(Piano regolatore cimiteriale)

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie almeno decennali. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di dieci anni di età, devono essere conformi a quanto dispongono gli artt.71 e 72 del D.P.R. 285/90.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/90.

ART. 58
(Disposizioni del piano regolatore cimiteriale)

I cimiteri comunali sono individuati nel Piano Regolatore Generale.

Il predetto P.R.G. individuerà per i suddetti cimiteri, spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività (cappelle);
- c) tumulazione individuale (loculi);
- d) ossari;
- e) ossario comune;
- f) area per spargimento ceneri.
- g) La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art.54 del D.P.R. 285/90.

CAPO IX SISTEMI DI SEPOLTURA

ART. 59
(Inumazioni)

Le sepolture per inumazioni sono effettuate in campo comune e hanno la durata di almeno dieci anni dal giorno del seppellimento.

Le tariffe per le inumazioni , comprensive anche dei costi per le successive esumazioni, sono determinate dalla Giunta Comunale.

I prezzi saranno rideterminati ogni qualvolta la Giunta Comunale ne ravveda la necessità.

Le inumazioni/esumazioni in campo comune sono gratuite nel caso di salma di persona dichiarata indigente.

ART. 60 **(Scavatura e utilizzazione delle fosse)**

Le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo bisogno.

L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

ART. 61 **(Cippo)**

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

E' consentito circoscrivere le fosse di inumazione con liste di pietra o di marmo aventi dimensioni non maggiori di m.1,60 x 0,80 per gli adulti, e di m. 1,00 x 0,40 per i bambini, nonché apporre un cippo avente l'altezza massima di m. 0,90 da terra sostenuto da una lastra orizzontale non più lunga di m. 0,80 e non più larga di m. 0,45.

E' tollerata una lista non più lunga di m. 0,80 e non più larga di m. 0,20, come sottovaso, nella parte opposta al cippo; la rimanente area del cumulo di terra dovrà rimanere scoperta e potrà essere coltivata a prato e/o con piante floreali e/o ghiaia.

La proiezione delle essenze non dovrà comunque superare l'ingombro della fossa di inumazione.

ART. 62 **(Tumulazione)**

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette con resti mortali o urne cinerarie in opere murarie, loculi e ossari costruiti dal comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione come previsto dall'art. 86 e seguenti del presente regolamento.

Le tariffe della concessione, comprensive anche del costo di tumulazione e successiva estumulazione ordinaria, sono determinate dalla Giunta Comunale.

Le tariffe per le concessioni cimiteriali possono essere diversificate fra cittadini residenti e cittadini non residenti, rientranti nei casi di cui all'art. 38 del presente regolamento.

I prezzi saranno rideterminati ogni qualvolta la Giunta Comunale ne ravveda la necessità.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche tecniche di tale sistema di sepoltura si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. n.285/90.

Oltre ai casi previsti al successivo art. 70 è consentito utilizzare lo stesso loculo ove è già collocata un feretro per la tumulazione di resti mortali ricomposti in apposita cassetta, qualora gli stessi siano riferiti a coniuge o a familiare entro il 1° grado di parentela in linea retta o 2° grado in linea collaterale della salma tumulata, fermo restando il limite massimo stabilito dall'ultimo comma del successivo art. 70.

CAPO X ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 63

(Esumazioni - Carattere)

Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

Esumazioni ordinarie:

Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma dell'art.82 del D.P.R. n.285/90, le esumazioni ordinarie si eseguono dopo almeno un decennio dalla inumazione e sono regolate dal Sindaco.

Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni.

Le esumazioni si eseguiranno fossa dopo fossa, senza soluzioni di continuità, allorché siano trascorsi almeno dieci anni dalla inumazione della salma.

Di tali esumazioni sarà data comunicazione alla cittadinanza almeno 90 giorni prima, previa affissione di appositi cartelli all'interno del cimitero.

L'ufficio comunale competente provvederà inoltre ad avvertire i familiari interessati per concordare la destinazione dei resti mortali; in caso di mancato reperimento di alcuno entro i 90 giorni di cui al precedente comma, si applicherà quanto disposto al successivo art. 69.

La data delle esumazioni sarà comunicata ai familiari.

Le esumazioni ordinarie vengono eseguite annualmente nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile.

Esumazioni straordinarie:

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione, dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altro cimitero o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria le salme devono essere trasportate per l'autopsia nel locale del cimitero del capoluogo all'uopo predisposto, con l'osservanza delle norme da detta Autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Direttore Sanitario della A.S.L. o suo delegato che provvederà a impartire apposite disposizioni e a redigere il verbale dell'operazione eseguita.

In caso di esumazioni straordinarie a richiesta dei privati, dovrà essere presentata domanda al Sindaco con indicazione delle generalità del deceduto, la causa del decesso e le ragioni dell'esumazione.

Sono a carico del richiedente le spese dell'esumazione straordinaria che dovrà essere eseguita da imprese funebri autorizzate.

Tutte le operazioni preliminari relative alle esumazioni straordinarie devono essere compiute in assenza di estranei ad eccezione dei familiari che possono essere ammessi a richiesta.

ART. 64
(Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie)

Salvo i casi ordinati dalla Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva-contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il Direttore Sanitario della A.S.L. o un suo delegato dichiarari che può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 65
(Salme non perfettamente mineralizzate)

Nel caso in cui la salma non risulti completamente mineralizzata, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi derivanti da esumazione possono essere:

- a) inumati nella stessa fossa;
- b) avviati alla cremazione.

Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi derivanti da esumazione ordinaria possono:

- a) essere inumati.
- b) essere avviati alla cremazione;

E' consentito aggiungere direttamente sui fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché nell'immediato intorno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

Il tempo di inumazione dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è stabilito ordinariamente in:

- a) 5 anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- b) 2 anni, nel caso si ricorra a sostanze biodegradanti.

Per la cremazione di tali fenomeni si rinvia al successivo capo XI "Norme per la Cremazione".

ART. 66
(Estumulazioni ordinarie)

Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo della concessione ed esse sono regolate dal Sindaco.

Di tali estumulazioni sarà data comunicazione alla cittadinanza almeno 90 giorni prima, previa affissione di appositi cartelli all'interno del cimitero.

L'ufficio comunale competente provvederà inoltre ad avvertire i familiari interessati per concordare la destinazione dei resti mortali; in caso di mancato reperimento di alcuno entro i 90 giorni di cui al precedente comma, si applicherà quanto disposto al successivo art. 69.

La data delle estumulazioni sarà comunicata ai familiari .

Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del Direttore Sanitario o suo delegato.

Nel caso in cui la salma non risulti completamente mineralizzata, i feretri estumulati dovranno essere inumati nel campo comune, per un periodo minimo di cinque anni, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura o dopo aver raccolto la salma in una cassa di legno, a cura del Comune, al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

ART. 67 **(Estumulazioni straordinarie)**

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri anche non destinati ad essere trasportati in altro cimitero a condizione che, aperta la sepoltura, il Direttore Sanitario della A.S.L. o suo delegato constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora non sia constatata la perfetta tenuta del feretro, si può ugualmente consentire il trasferimento, previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro stesso.

Sono a carico del richiedente le spese dell'estumulazione straordinaria, che dovrà essere eseguita da imprese funebri autorizzate.

Tutte le operazioni preliminari relative alle estumulazioni straordinarie devono essere compiute in assenza di estranei, ad eccezione dei familiari, che possono essere ammessi a richiesta.

Si applicano per quanto compatibili le disposizioni previste per le esumazioni straordinarie dall'art. 63 del presente regolamento.

ART. 68 **(Divieto di riduzione di salme estumulate)**

E' vietato eseguire sulle salme estumulate, operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle della cassa con la quale fu collocato nel loculo, al momento della tumulazione.

Il custode/addetto del cimitero è tenuto a denunciare alla Autorità Giudiziaria e al Direttore Sanitario della A.S.L. chiunque esegua sulla salma operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

ART. 69 **(Ossa provenienti da esumazioni ed estumulazioni)**

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non richiedano una diversa sistemazione, ai sensi dell'art. 70 del presente regolamento.

ART. 70 **(Sistemazione dei resti mortali)**

E' consentito, per i familiari interessati, sistemare i resti mortali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, raccolti nelle apposite cassette di zinco, nel seguente modo:

- a) in ossario, costruito direttamente dal Comune, previo pagamento del prezzo di concessione;
- b) in loculo, ove già trovasi una salma, come stabilito dal precedente art. 62, ultimo comma. (compatibilmente con le dimensioni del loculo)
- c) in loculo/ ossario che rimanga a disposizione del coniuge vivente o di un familiare entro il 1° grado in linea retta o 2° gradi in linea collaterale del defunto.
- d) avviarli alla cremazione.
- e) al di fuori del caso sub b) e sub c) e di quanto stabilito al comma 4 del precedente art. 62, e' vietata la collocazione delle cassette dei resti mortali nei loculi.

Su ogni cassetta contenente i resti mortali dovrà essere indicato in modo indelebile i nome e cognome del defunto.

In ciascun loculo non può essere collocato più di un feretro e 1/2 cassetta di resti mortali o 2 urne cinerarie. (Compatibilmente con le dimensioni del loculo).

In ciascun ossario non può essere collocata più di una cassetta con i resti mortali, oppure 2 urne cinerarie.

Le spese per la sistemazione dei resti mortali di cui alle lettere b) e c) sono a carico del richiedente e i lavori dovranno essere eseguiti da imprese funebri autorizzate alla presenza di un addetto dell'Amministrazione Comunale.

ART. 71 **(Oggetti da recuperare)**

Gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasioni di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al custode/addetto del cimitero, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

CAPO XI

NORME PER LA CREMAZIONE

ART. 72 **(Cremazione)**

Il presente capo disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e della Legge Regione Toscana n. 29 del 31 maggio 2004 (Affidamento, conservazione, dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti). Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/1990 (Ordinamento Polizia Mortuaria), del DPR 254/03 in materia di smaltimento di rifiuti, la Circ. MS n. 24/93 e Circ. MS n. 10/98.

ART. 73 **(Cremazione dei cadaveri)**

La cremazione del cadavere, dei resti mortali e di ossa, non può essere eseguita se non nel forno crematorio autorizzato. Le spese di cremazione sono a carico dei familiari del defunto o dei richiedenti, salvo i casi di salme di persone dichiarate indigenti.

ART. 74
(Autorizzazione alla cremazione)

La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

- a) Disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) Iscrizione ad associazione, certificata dal presidente, che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. Tale iscrizione vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.

In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Tale volontà deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da un notaio o da pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 20 della L. 15/1968 e successive modifiche. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.

Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.

Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione; la dichiarazione è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.

L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della legge n. 130/01 art. 3 comma 1 lettera a). In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

ART. 75

(Cremazione di resti mortali e di ossa)

Si definiscono resti mortali i risultati della completa scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da Circ. MS n. 10 del 31 luglio 1998 e DPR n. 254 del 15 luglio 2003.

Le ossa ed i resti mortali rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni ordinarie dopo un periodo di 50 anni e straordinarie, possono essere avviate alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile. Nel caso di esumazioni ed estumulazioni straordinarie deve essere rilasciata anche autorizzazione della A.S.L. territorialmente competente.

La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dei cadaveri non completamente mineralizzati, derivanti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie, e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74,75,76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.

In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel Cimitero, il Sindaco, sentita l'A.S.L. territorialmente competente può disporre la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:

- a) delle circostanze rilevate;
- b) del periodo di effettuazione della cremazione;
- c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorso sei mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Per la cremazione dei resti mortali rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

L'Ufficiale dello Stato Civile, l'A.S.L., il gestore del Cimitero, sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale o di distruzione o dispersione delle ceneri previsto dall'art. 411 del Codice Penale.

ART. 76

(Modalità di conservazione delle ceneri)

L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

A) Tumulata

1. La tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in ossari, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro.

2. Ciascun ossario può contenere fino a due urne cinerarie; il loculo può contenere, oltre al feretro, 1 cassetina di resti mortali o 2 urne cinerarie come previsto dall'art. 70 del presente regolamento.
3. La durata della tumulazione è prevista in 50 anni.
4. La tumulazione in sepoltura di famiglia o loculi è per il periodo concessorio residuo.

B) Conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'art. 80 del D.P.R. n. 285/1990.

C) Consegnata al soggetto affidatario di cui all'art. 3 della legge n. 130/2001.

D) Qualora la famiglia non abbia provveduto ad alcuna delle destinazioni ammesse, le ceneri verranno destinate al cinerario comune.

ART. 77

(Affidamento e dispersione delle ceneri)

Nel rispetto della volontà del defunto il soggetto affidatario dell'urna e delle modalità di conservazione e dispersione delle ceneri, può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestare la volontà, ai sensi della legge R.T. n. 29/2004 art. 2 comma 1 e della Legge n. 130/2001 art. 3 comma 1, lettera d).

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, accompagnatorio delle ceneri, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso.

Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge R.T. n. 29/2004.

Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari (legge R.T. n. 29 art. 2 comma 4).

In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'art. 80, comma 6 del D.P.R. n. 285/1990).

Nei casi citati può essere disposta la tumulazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.

ART. 78

(Luoghi di dispersione delle ceneri)

Le ceneri possono:

- a) Essere raccolte e conservate nel cinerario comune di cui all'art. 80, comma 6 del D.P.R. n. 285/1990
- b) Essere disperse:
 - 1) Nell'area a ciò destinata posta all'interno del cimitero del capoluogo

- 2) In montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
- 3) In mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
- 4) Nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
- 5) Nei fiumi;
- 6) In aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
- 7) In aree private.

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada)

La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, al di fuori dei centri abitati, con il consenso scritto dei proprietari e non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro.

La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

ART. 79

(Procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri)

L'autorizzazione per l'affidamento delle ceneri viene rilasciata su espressa volontà del defunto ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. b nn. 1 e 2 della Legge n. 130/2001 o di chi può manifestarne la volontà ai sensi della medesima Legge n. 130/2001 art. 3 c. 1 lett. b nn. 3 e 4.

Al fine del rilascio della concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri, occorre che sia presentata apposita istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri, ai sensi dell'art. 2 c. 1 della Legge R.T. n. 29/2004.

Nella istanza dovranno essere indicati:

- a) i dati anagrafici del richiedente;
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna nel cinerario del cimitero nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
- f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- g) l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Comunale la variazione della residenza

L'ufficiale dello Stato Civile rilascia autorizzazione all'affidamento dell'urna contenente le ceneri.

ART. 80
(Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art. 4 legge R.T. n. 29/2004)

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri viene rilasciata esclusivamente a seguito di espressa volontà testamentaria del defunto ed è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto per effettuare la dispersione delle proprie ceneri o in mancanza dai soggetti di cui all'art. 3 c.1 lett. d) della Legge n. 130/2001. Al fine del rilascio della concessione della suddetta autorizzazione, deve essere presentata apposita istanza da parte del soggetto individuato dal defunto, nella quale dovranno essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente ai sensi dell'art. 2 comma 1) della legge R.T. n. 29/2004;
- b) la dichiarazione del luogo, data ed ora, ove disperdere le ceneri o l'impegno a disperderle nei luoghi previsti; assunzione di responsabilità di tali soggetti, ai sensi dell'art. 4 della Legge R.T. n. 29/2004, nonché una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente.
- c) La persona cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- d) La dichiarazione della conoscenza delle norme penali che sanzionano la dispersione non autorizzata delle ceneri e delle garanzie da porre in essere per evitare la profanazione dell'urna.
- e) Che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.
- f) L'autorizzazione scritta dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri (nel caso di aree private).

L'Ufficiale dello Stato civile rilascia l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri.

ART. 81
(Ricevimento delle ceneri)

Nei Cimiteri devono essere ricevute le ceneri per la tumulazione o la dispersione, nell'apposita area individuata all'interno del Cimitero del capoluogo, delle persone individuate dall'art. 38 del presente Regolamento.

ART. 82
(Senso comunitario della morte)

Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di dispersione delle ceneri e nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario è consentito apporre nel cimitero, in uno spazio a ciò destinato, una targa individuale di cm. 6 x 17, di bronzo che riporta i dati anagrafici del defunto, la cui realizzazione è a carico della famiglia. La permanenza della targa è prevista in 50 anni.

Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

ART. 83
(Registri cimiteriali)

Deve essere predisposto apposito registro nel quale devono essere annotati:

- I dati anagrafici del defunto cremato e dell'affidatario ed il luogo di conservazione dell'urna cineraria;
- I dati anagrafici del defunto cremato ed del richiedente la dispersione ed il luogo di dispersione delle ceneri;
- La rinuncia all'affidamento.

ART. 84
(Sanzioni amministrative)

La violazione delle disposizioni contenute al precedente art. 78 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D.L. 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Le violazioni di cui all'art. 2 della legge 130/2001 sono punite con la reclusione da due mesi a un anno e con la sanzione da euro 2.500,00 a euro 12.500,00.

CAPO XII OSSARIO E CINERARIO COMUNE

ART. 85
(Ossario e Cinerario comune)

Ogni cimitero è provvisto di almeno un ossario, consistente in una cripta sotterranea, destinata a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero, costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Nei cimiteri attualmente non esistono cinerari, vengono pertanto utilizzati in sostituzione i locali adibiti ad ossario comune

.CAPO XIII CONCESSIONI SPECIALI

ART. 86
(Durata e decorrenza della concessione)

Le concessioni per loculi, ossari, aree per tombe private sono temporanee, con decorrenza dalla data di tumulazione del feretro, dei resti mortali o dell'urna cineraria. La concessione è a pagamento secondo le tariffe approvate dalla Giunta comunale.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

La concessione d'uso di loculi e tombe private ha durata di anni 50. La concessione d'uso di ossari è prevista in 50 anni.

Le concessioni già in essere, sia di loculi che di ossari, stipulate per un periodo superiore a 99 anni o perpetue, possono essere revocate, quando siano trascorsi almeno 50 anni dalla tumulazione, ove si verificano situazioni di grave insufficienza rispetto al fabbisogno del Comune.

ART. 87
(Modalità di richiesta concessioni d'uso)

Chiunque intenda ottenere in concessione loculi, ossari, aree per tombe private, aree per cappelle deve farne richiesta al competente Ufficio Comunale e versare alla Tesoreria Comunale il prezzo dovuto per la concessione stabilito con deliberazione della Giunta Comunale.

Il diritto d'uso è determinato mediante stipula di un contratto di concessione.

ART. 88
(Aventi diritto alla concessione)

La concessione d'uso di loculi, ossari e aree per tombe private è consentita per le persone indicati nell'art. 38 del presente regolamento.

Oltre i casi ivi previsti, è ammessa la concessione al coniuge vivente, indipendentemente dalla sua nascita o residenza nel Comune di Castellina in Chianti, per il loculo attiguo a quello del congiunto. Nel caso di concessione a coniuge vivente di cui al precedente comma, al momento dell'occupazione effettiva del loculo medesimo, sarà dovuto il pagamento di un importo per il periodo di indisponibilità calcolato nel seguente modo:

$$P = \text{Prezzo vigente del loculo} \times 50 \text{ (periodo di concessione)} = \text{prezzo unitario annuale} \times \text{il periodo di indisponibilità} = n. \text{ (n.= importo per periodo di indisponibilità)}$$

Il periodo di indisponibilità del loculo viene calcolato in anni solari interi ed i mesi in ragione proporzionale. Il Sindaco, in caso di scarsa disponibilità di loculi, ha facoltà di emettere ordinanza di divieto di concessione di loculi a persone viventi.

E' in ogni caso vietata, pena la decadenza della concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi titolo o forma.

La sepoltura individuale può concedersi solo in presenza della salma per i loculi, dei resti mortali o ceneri per gli ossari.

L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili dal basso verso l'alto e da sinistra verso destra.

E' ammessa la rinuncia del diritto d'uso, prima della utilizzazione della concessione medesima. In tal caso il Comune rimborserà al concessionario una cifra pari al 40% del prezzo vigente al momento della rinuncia medesima, se trattasi di vecchia concessione ad uso perpetuo; se trattasi invece di concessione a tempo determinato, il prezzo rimborsato sarà pari al 40% del prezzo vigente al momento della rinuncia, riportato ad anni, applicando la seguente formula: Prezzo vigente del loculo X 40% = Prezzo del rimborso totale.

$$\text{Prezzo del rimborso totale} : N^{\wedge} \text{ anni di concessione} \times N^{\wedge} \text{ anni residui per giungere alla scadenza della concessione} = \text{Prezzo spettante al rinunciatario.}$$

Nella fattispecie di estumulazioni straordinarie (comma 1 art. 67 del reg.) di feretro non destinato ad essere trasferito presso altri cimiteri, è consentito entro 3 mesi dalla data del decesso del defunto, l'esercizio del cosiddetto ripensamento da parte del titolare della concessione cimiteriale in caso di oggettive situazioni di accessibilità al loculo debitamente documentate. In tali casi a fronte di una concessione preesistente verrà ricalcolato

l'eventuale differenza (integrazione o rimborso del prezzo della concessione già corrisposto); in mancanza di concessione si procederà al rilascio della medesima tenendo conto del prezzo relativo al nuovo loculo, la concessione avrà comunque decorrenza dalla data del decesso.

ART. 89
(Concessioni speciali gratuite)

La Giunta Comunale, con propria deliberazione potrà prevedere la concessione d'uso gratuita/onerosa per accogliere la salma/ceneri/resti mortali di persona per la quale siano riconosciute speciali benemeritenze nei confronti della comunità.

ART. 90
(Limitazione del diritto d'uso delle concessioni)

Per le concessioni destinate ad accogliere la salma di persona ancora in vita al momento della stipula, ove a quest'ultima premuova un parente rientrante nei casi previsti al precedente art. 38, sarà facoltà del concessionario, cedere il diritto alla sepoltura a favore della salma del pre - morto.

In tal caso il concessionario non potrà vantare alcun diritto sulla medesima concessione.

ART. 91
(Decadenza della concessione)

La concessione del diritto d'uso decadrà di pieno diritto alla sua naturale scadenza.

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

1. Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
2. Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
3. In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
4. Quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
5. Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
6. Quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
7. Quando la salma venga trasferita in altra sepoltura.;

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti 5 e 6 di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo pretorio e all'interno del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. La dichiarazione di decadenza compete al Responsabile del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti.

In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, ossario, tomba privata o cappella concessi in uso, torneranno in piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vige il principio dell'accessione previsto dall'art. 94 del vigente codice civile.

ART. 92
(Manutenzione delle sepolture)

Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato i manufatti e i monumenti a loro concessi.

Nel caso di sepoltura abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

ART. 93
(Revoca delle concessioni)

Le concessioni sono soggette a revoca per completo abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto, quando sia risultata infruttuosa la diffida di cui all'articolo precedente.

La revoca è disposta con determinazione del Responsabile del Servizio competente notificata agli interessati nelle forme previste dal Codice di Procedura Civile.

Del provvedimento è dato avviso al pubblico mediante affissione all'ingresso al cimitero per la durata di mesi sei.

Gli interessati hanno trenta giorni di tempo dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso, per presentare le proprie osservazioni.

E' data altresì facoltà di procedere alla revoca della concessione ove preminenti ragioni di interesse pubblico, quali l'esecuzione di lavori di ampliamento o di sistemazione rendano necessario tale provvedimento. In tal caso l'Amministrazione Comunale curerà l'assegnazione della salma in altra sepoltura a propria cura e spese, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata massima di 50 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, previo preavviso da notificarsi ai successori, nelle forme del Codice di Procedura Civile, di almeno novanta giorni.

ART. 94
(Effetti della revoca e decadenza delle concessioni)

Trascorsi i termini dell'ultimo comma dell'articolo precedente, senza che siano state presentate opposizioni, il Sindaco, sentito il Direttore Sanitario della A.S.L. competente, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri ed alla collocazione dei relativi resti mortali o salme secondo le norme previste dal presente regolamento.

Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio, disporrà la traslazione delle salme, resti, ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Tutti i materiali, le opere e le attrezzature funebri passano in proprietà del Comune.

ART. 95
(Sepolture di famiglie e per collettività)

Nelle apposite aree previste nei Piani dei cimiteri possono essere realizzate costruzioni di tipo cappella o monumento per sepolture a sistema di tumulazione individuale da concedersi a privati e collettività aventi residenza o sede nel Comune, secondo le disponibilità.

Per ottenere il permesso di costruire di cui al presente articolo, gli interessati devono presentare all'Ufficio Tecnico del Comune – settore Urbanistica - apposita domanda in bollo alla quale deve essere allegato il progetto di costruzione delle sepolture redatto da tecnico abilitato, contenente espressa indicazione del numero delle salme che si intendono accogliere nella cappella.

Il numero dei loculi che si possono costruire dovrà essere conforme alle tipologie dimensionali determinate nel Piano dei Cimiteri.

Il permesso di costruire per le sepolture di famiglia, è rilasciato dal competente Ufficio Tecnico Comunale secondo le procedure previste dalla legge in materia edilizia-urbanistica e dal Piano Regolatore dei Cimiteri e dovrà indicare il numero delle salme che possono essere accolte nella sepoltura.

Non è ammesso che le sepolture private abbiano il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

Il diritto d'uso della sepoltura di famiglia (Cappella), è riservato alla/e persona/e del/i concessionario/i e a quella della/e sua/loro famiglia/e ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro.

La famiglia del/i titolare/i della concessione è da intendersi composta:

- Ascendente I° grado (genitori);
- Discendenti in linea retta di I° grado (figli);
- Discendenti in linea retta di II° grado (nipoti);
- Discendenti in linea retta di III° grado (bisnipoti);
- Discendenti in linea collaterale di II° grado (fratelli e sorelle);
- Discendenti in linea collaterale di III° grado (nipoti figli di fratelli);
- Coniuge o convivente del/i titolare/i della concessione.

Rimangono escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al/i titolare/i della concessione in uno dei modi suesposti.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

In caso di decesso del titolare/i della concessione della cappella, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di concessione sono trasferiti ai discendenti del/i concessionario/i secondo le norme di cui al libro II° del C.C.

Deceduto/i il/i concessionario/i di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e coloro che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta alla direzione

cimiteriale entro 6 mesi dal decesso, ed a richiedere contemporaneamente la variazione per il riconoscimento del subentro, designando uno tra essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. L'Amministrazione Comunale nel termine di un mese potrà dichiarare, con disposizione motivata, il non riconoscimento di tale variazione.

La manutenzione è onere del/i concessionario/i e comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che anche il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Le concessioni di cui al presente articolo sono rilasciate mediante sottoscrizione di contratto e previo versamento alla Tesoreria Comunale del prezzo dovuto per la concessione, stabilito con deliberazione della Giunta Comunale e dei diritti di segreteria.

La durata della concessione è rilasciata a tempo determinato non superiore a 99 anni, salvo rinnovo per ulteriore uguale periodo a privati o collettività aventi residenza o sede nel Comune.

Nel caso in cui durante il periodo originario o di rinnovo della concessione medesima, si accerti l'esaurimento della linea di parentela in maniera prematura rispetto al grado massimo sopra previsto per l'accoglimento delle salme nella cappella, la concessione si intende automaticamente decaduta.

La concessione in ogni caso comporta il diritto d'uso della sepoltura a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Il/i concessionario/i decade/decadono dalla concessione in caso di abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienze ai doveri di manutenzione. La decadenza è pronunciata dal responsabile del Servizio decorso un anno dalla notifica agli interessati dell'invito a provvedere in merito.

Qualora gli aventi diritto non siano noti o reperibili, l'avviso verrà affisso all'albo pretorio e all'interno del cimitero.

Le salme o i resti saranno deposti nelle sepolture comuni. Il Responsabile disporrà per la demolizione o per il restauro delle opere ricorrendo se del caso alla cessione.

ART. 96 **(Recupero a favore del Comune)**

A) Aree libere.

Il concessionario di area per sepoltura di famiglia o per collettività (cappella) sulla quale non siano state eseguite opere, salvo siano raggiunti i termini per la decadenza, può retrocedere l'area al Comune, ottenendo il rimborso degli 8/10 della somma pagata. E' vietato, sotto qualsiasi forma, la cessione di aree a favore di terzi.

B) Aree con parziale costruzione.

Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui alla precedente lettera A); il concessionario inoltre ha il diritto al recupero delle opere in soprasuolo, da effettuarsi non oltre 2 mesi dalla rinuncia.

A discrezione dell'Amministrazione, si può anche autorizzare la cessione delle opere ad un terzo, che a sua volta acquisti dal Comune l'area rinunciata

e si impegna ad ultimare le opere nei termini stabiliti nel permesso di costruire.

ART. 97

(Concessioni rilasciate anteriormente a D.P.R 803/1975)

Le sepolture di famiglia e per collettività, anteriori all'entrata in vigore del D.P.R n. 803/1975, rilasciate con regolare atto di concessione, conservano la durata eccedente i 99 anni, stabilita nei rispettivi atti di concessione e conformi alle norme del Regolamento generale e locale in vigore all'atto della concessione stessa.

Tuttavia esse possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune a norma dell'art. 92 comma 2 de D.P.R. 285/1990.

ART. 98

(Soppressione di cimiteri)

Per la soppressione di un cimitero si osservano le disposizioni degli articoli da 96 a 99 del D.P.R. 285/90.

CAPO XIV SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI

ART. 99

(Sepolcri privati fuori dai cimiteri - Norme applicabili)

Per la costruzione di sepolcri privati fuori dai cimiteri, si osservano le norme previste dagli articoli da 101 a 104 del D.P.R. 285/90.

ART. 100

(Onoranze funebri particolari)

Quando occorre rendere particolari onoranze alla memoria di chi abbia acquistato in vita eccezionali benemerienze mediante la tumulazione del cadavere in località differente dal cimitero, si osservano le norme previste dall'art.341 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265 e dall'art.105 del D.P.R. 285/90.

CAPO XV SERVIZIO DEL CIMITERO - PULIZIA INTERNA

ART. 101

(Orario di apertura e custodia dei cimiteri)

I cimiteri comunali osservano l'orario di apertura e chiusura stabilito dal Responsabile del Servizio , sulla base di comunicazioni che verranno affisse all'ingresso dei medesimi.

I cimiteri, fuori dell'orario stabilito, dovranno tenersi chiusi. I lavori di costruzione, restauro o manutenzione delle cappelle private, dei monumenti particolari o delle iscrizioni, dovranno eseguiti in orario di apertura dei cimiteri; richieste particolari saranno eventualmente autorizzate di volta in volta dal Responsabile del Servizio.

ART. 102

(Lavori privati all'interno del cimitero)

Con esclusione della ordinaria sistemazione delle sepolture private, nessuna opera privata può essere eseguita senza la preventiva approvazione del progetto ed il rilascio dell'apposito permesso.

Per l'esecuzione di tali opere gli interessati possono avvalersi dell'opera di privati imprenditori a loro libera scelta, dandone comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale.

Gli esecutori dei lavori sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni all'ente o a terzi.

Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori, troverà applicazione la vigente normativa in materia.

La superficie occupata dovrà essere recintata e impedita la vista ai visitatori.

I materiali di scavo e di rifiuto dovranno essere trasportati alle discariche a ciò autorizzate, le imprese dovranno ripulire e ripristinare l'area eventualmente danneggiata.

Tutto il materiale da costruzione e dei manufatti dovrà essere introdotto nel cimitero in condizione di essere senz'altro adoperato, evitando le opere di lavorazione.

ART. 103 **(Ingresso al cimitero)**

Nei cimiteri, di norma, l'ingresso è consentito ai soli pedoni. E' fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli montati da invalidi.

E' vietato l'ingresso:

- Agli animali, anche se accompagnati, con la sola eccezione dei cani guida per non vedenti;
- Alle persone che abbiano atteggiamenti e abbigliamento non adeguato;
- A coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- I bambini di età inferiore a 14 anni se non accompagnati da adulti;

ART. 104 **(Divieti speciali)**

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente ed in particolare:

- Fumare, tenere comportamento chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, disturbare in qualsiasi modo i visitatori;
- Danneggiare le tombe, scrivere sulle lapidi o sui muri, rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti, gettare i rifiuti fuori dagli appositi contenitori, portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto;
- Fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali e opere funerarie;
- Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
- Assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto;
- Qualsiasi attività commerciale;

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero salvo non debitamente autorizzati.

CAPO XVI PERSONALE ADDETTO AICIMITERI

ART. 105 **(Compiti particolari del custode/addetto)**

Spetta al custode/addetto:

- a) per ogni feretro ricevuto, ritirare e consegnare all'ufficio competente il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto e l'eventuale documentazione ad essa allegata;
- b) tenere costantemente aggiornato il registro di cui all'art. 40 del presente regolamento;
- c) provvedere alla escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla sepoltura delle salme nei campi comuni;
- e) provvedere alla tumulazione dei feretri nelle sepolture;
- f) provvedere alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- g) assistere gli incaricati delle autopsie che vengono eseguite nel cimitero, provvedendo alle operazioni conseguenti alla sistemazione dei locali ove si svolgeranno le suddette autopsie, (lavacri, disinfezioni, ecc.) richiedendo, quando previsto, l'intervento dell'A.S.L.;
- h) disperdere le ceneri nel cinerario comune;
- i) raccogliere e depositare nell'ossario comune le ossa dei cadaveri esumati o estumulati;
- m) provvedere alla pulizia dei riquadri, dei viali, degli spazi fra le tombe e, in genere, alla nettezza di tutto il cimitero e della zona pertinente, nonché alla cura delle relative piante, siepi e fiori;
- n) custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
- o) segnalare ai Responsabili di competenza ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulla condizione del cimitero;
- p) denunciare ai Responsabili di competenza qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel cimitero;
- q) attenersi a tutte le prescrizioni che gli vengono date dal Sindaco, dai Responsabili di competenza o dal Servizio di Igiene Ambientale dell'A.S.L. e a fare ai medesimi tutte le proposte che ritenga necessarie in ordine ai servizi affidategli.

CAPO XVII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 106 **(Trasgressioni - Accertamento - Sanzioni)**

Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti e quando non costituiscono infrazione al T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265 o al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, sono accertate e punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.L. 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 107

(Stato di indigenza)

Lo stato di indigenza, deve risultare da attestazione rilasciata dai competenti Servizi Sociali e viene stabilito in base ai parametri per le prestazioni socio-assistenziali dettate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 108

(Rifiuti attività cimiteriali)

Tutti i rifiuti risultanti dalle attività cimiteriali, compresi i residui delle esumazioni ed estumulazioni, sono assoggettati a quanto previsto dagli artt. 4,12 e 13 del D.P.R. 15/7/2003 n. 254 e dalla normativa vigente in materia.

ART. 109

(Ordinanze del Sindaco)

E' fatto salvo, nei casi contingibili e d'urgenza, il potere di ordinanza del Sindaco previsto dall'art.54 del D.Lgs. 267/2000 in materia di igiene e sanità

ART. 110

(Norma di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia al D.P.R. 3.11.2000, n. 396, al D.P.R. 10.9.1990, n. 285, alla legge 30.3.2001, n. 130 e successive modifiche, nonché ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia.

Si fa inoltre espresso riferimento alla Legge 9 gennaio 1951 n. 204 in ordine all'esenzione dai normali turni di esumazione/estumulazione delle salme o resti mortali dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione.

ART. 111

(Abrogazione precedenti disposizioni)

E' abrogato il precedente regolamento approvato con deliberazione del C.C. n. 43 del 10.07.1992.

E' abrogata qualunque disposizione contraria al presente regolamento, il quale entrerà in vigore non appena divenuta esecutiva la relativa deliberazione, dopo la pubblicazione all'albo pretorio del Comune.